

**LA NUOVA DISCIPLINA PENALE DEI DERIVATI DELLA CANAPA
PRIME RIFLESSIONI SULL'ART. 18 D.L. 11.4.2025 N. 48**

di Angelica Maccanti
(Praticante avvocato presso il Foro di Pisa)

Art. 18 d.l. 11.4.2025 n. 48. Modifiche alla legge 2.12.2016 n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

«1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che esponano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» è inserita la seguente: «industriale»;

2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;

3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), è soppressa la punteggiatura finale ed è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,» sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».

Il presente contributo si propone di esaminare l'impatto delle modifiche introdotte dall'art. 18 del d.l. 11.4.2025 n. 48, convertito in l. 9.6.2025 n. 80, sulla l. 2.12.2016 n. 242, recante disposizioni per la promozione della filiera agroindustriale della canapa. L'intervento normativo, inserito in un più ampio contesto di rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione penale, restringe drasticamente l'area di liceità della coltivazione e della commercializzazione dei prodotti derivati dalla canapa, escludendo espressamente dall'ambito applicativo della disciplina del 2016 le condotte aventi ad oggetto le infiorescenze, anche a basso contenuto di THC, e riconducendole alla disciplina del d.P.R. 309/1990. Ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia, si pongono in evidenza le principali ricadute della novella sul piano penalistico, esaminandone i profili di criticità e di compatibilità costituzionale, in particolare in relazione ai principi di proporzionalità e di offensività, nonché i profili di compatibilità unionale, alla luce del possibile contrasto con il principio di libera circolazione delle merci. L'analisi si sviluppa alla luce delle prime pronunce intervenute e della recente questione di legittimità costituzionale sollevata in materia. This contribution aims to examine the impact of the changes introduced by Article 18 of Legislative Decree No. 48 of April 11, 2025, converted into Law No. 80 of June 9, 2025, on Law No. 242 of December 2, 2016, containing provisions for the promotion of the hemp agro-industrial supply chain. The legislative intervention, placed within a broader context of strengthening tools for prevention and criminal enforcement, drastically narrows the legal scope of hemp cultivation and the commercialization of hemp-derived products, explicitly excluding from the application of the 2016 law every conduct involving inflorescences, even those with low THC content, and bringing them under the provisions of Presidential Decree No. 309/1990 on drug offences. Tracing the regulatory and

jurisprudential evolution that has characterized the subject, the main implications of the reform from a criminal law perspective are highlighted, examining its critical and constitutional compliance aspects, particularly in relation to the principles of proportionality and offensiveness, as well as its compliance with EU law, in light of a possible conflict with the principle of free movement of goods. The analysis is developed in the light of the first rulings issued and the recent constitutional legitimacy issue raised on the matter.

Cannabis light, reati in materia di stupefacenti, principio di offensività
Light cannabis, drug offences, offensiveness principle

Sommario: 1. Inquadramento normativo e *ratio* dell'art. 18 del D.L. Sicurezza. – 2. Profili penali e di compatibilità costituzionale e unionale.

1. La disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti rappresenta, nel nostro ordinamento, uno dei settori nei quali si manifesta in modo più evidente la tensione tra esigenze di prevenzione, tutela della salute pubblica e rispetto dei principi fondamentali del diritto penale. Pur essendo un settore da lungo tempo regolato, il quadro normativo palesa instabilità, essendo stato più volte oggetto di interventi legislativi e interpretazioni giurisprudenziali oscillanti, che stentano a definire un equilibrio fra le esigenze in gioco. Non è un caso che la dottrina abbia imputato scarsa solidità al sistema di repressione dello spaccio di stupefacenti¹.

In questo contesto storico e sistematico, si segnalano gli interventi della giurisprudenza volti a ridurre l'ambito applicativo di talune fattispecie o ad attenuarne la severità sanzionatoria². Si pensi ai pronunciamenti tesi ad affermare i termini della coltivazione domestica della *cannabis*³ e a definire il perimetro del concetto di "uso personale"⁴, o ancora alle decisioni concernenti il tema dell'offensività sostanziale nei

¹ D. Notaro, *L'inoffensività tipica della coltivazione domestica*, in *GI* 2020, 2242, il quale a titolo esemplificativo ha richiamato l'emblematico percorso della riforma cd. *Fini-Giovanardi* del 2006, successivamente dichiarata incostituzionale nel 2014, quale «vicenda che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per comprendere l'evoluzione – e talvolta la frammentarietà – della normativa vigente». Si veda anche R. Fresa, *Introduzione alla disciplina delle sostanze stupefacenti*, in *Trattato di diritto penale italiano*, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Parte speciale, IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino 2008; M. Gambardella, *Illeciti in materia di stupefacenti e riforma dei reati contro la persona: un antidoto contro le sostanze velenose*, in *CP* 2020, 444.

² D. Notaro, *L'inoffensività tipica*, cit., 2243; E. Maccanti, *Oltre il confine stabilito: detenzione di droga e uso delle soglie nella recente e travagliata evoluzione del diritto penale degli stupefacenti*, in *AA.VV., Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di lieve entità*, a cura di G. Morgante, Torino 2015, 49 ss. e 71 ss.

³ Su tutte, Cass. S.U. 24.4.2008 n. 28605, in *CP* 2008, 4503 e in *RP* 2008, 993.

⁴ Tra le ultime, Cass. 8.10.2025 n. 33193 e Cass. 12.1.2021 n. 5626, le quali richiamano le S.U. del 2019 e la C. cost., 24.7.1995 n. 360.

reati di produzione e detenzione di sostanze a fini di spaccio⁵: si tratta di questioni che, nel tempo, hanno evidenziato la necessità di una più attenta elaborazione interpretativa delle norme di riferimento.

All'interno di questo complesso scenario si colloca l'introduzione dell'art. 18 del d.l. 11.4.2025 n. 48, convertito in l. 9.6.2025 n. 80. La norma è inserita in un più ampio intervento di politica criminale orientato a rafforzare i presidi repressivi nei confronti delle pratiche connesse alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa industriale disciplinate dalla l. 2.12.2016 n. 242 (*Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*) ed appare finalizzata a rideterminare i confini dell'area di liceità legata alla commercializzazione dei derivati della canapa.

L'effetto di questa riforma è duplice: da un lato, sono state notevolmente circoscritte le ipotesi di lecita immissione in commercio di detti prodotti; dall'altro, sono state specularmente ampliate le condotte di rilevanza penale connesse alla circolazione e all'utilizzo degli stessi. In base alla riforma in esame, la promozione della coltivazione della canapa è ammessa solo a livello di filiera industriale e per la coltura *comprovatamente* finalizzata alle attività previste normativamente. La novella legislativa vieta l'impiego e il consumo finale dei semilavorati, ammettendone la produzione solo nella misura in cui essa sia funzionale agli usi consentiti dalla legge. La l. 242/2016 non è, quindi, più applicabile alle condotte di importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati, mantenendosi ferme le disposizioni del TuStup⁶. In altre parole, la riforma appare espressione dell'intento di restringere il fenomeno della commercializzazione e dell'utilizzo di prodotti a base di *cannabis light*, che negli anni precedenti aveva trovato spazi sempre più ampi di tolleranza. L'intervento del legislatore si pone, dunque, in controtendenza rispetto alle direttrici politico-criminali degli anni precedenti: la *ratio* della nuova disciplina va, probabilmente, ricercata nella volontà politica di riaffermare una concezione intransigente di sicurezza pubblica, che tuttavia si innesta su un

⁵ Cass. 17.2.2011 n. 25674, in *FI* 2011, 613 e in *CP* 2012, 1507. Nello stesso senso anche C. cost., 20.5.2016 n. 109.

⁶ Per una disamina delle modifiche introdotte si veda V. Sellaroli, *Questioni di costituzionalità sul cd. decreto sicurezza in materia di cannabis light*, in *QuestG*, 19.12.2025.

terreno complesso, all'interno del quale si agitano istanze di libertà economica ed esigenze di proporzionalità della sanzione penale.

È noto come le scelte incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti si fondino sull'esigenza di presidiare un complesso di beni giuridici eterogenei – salute pubblica, ordine pubblico e sicurezza collettiva – che il legislatore considera inscindibilmente connessi⁷. Si tratta di beni la cui affermazione attesta il progressivo indebolimento della funzione garantistica del bene giuridico, favorendo le istanze repressive coltivate dal legislatore⁸.

Nel preambolo del decreto in esame si fa riferimento – ad esempio – alla «*necessità ed urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*», nonché alla «*necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia*»⁹. Nel comma 1 dell'art. 18, il fine esplicitato dal disposto della norma è quello di «*evitare (...) comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale*».

L'intento parrebbe, dunque, quello di prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per la collettività, derivanti dall'assunzione di prodotti che, pur presentando un basso contenuto di THC, potrebbero comunque determinare alterazioni dello stato psicofisico dell'assuntore. Al fondo di tale impostazione è ravvisabile l'intento politico-criminale di prevenzione del rischio che alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore possano favorire l'adozione di comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale¹⁰, coerentemente con

⁷ Così come a suo tempo evidenziato da C. cost. 11.7.1991 n. 333 e ribadito da autorevole dottrina: v. M.T. Collica, *Droghe leggere e uso personale: aporie e limiti di una problematica criminalizzazione*, in AP, fasc. 3, 2020, 4; V. Manes, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino 2005; G. Amato, *I traffici illeciti di sostanze stupefacenti*, Milano 1998.

⁸ M.T. Collica, *Droghe leggere e uso personale*, cit., 5; C.E. Paliero, *Sicurezza dei mercati o mercato delle (in)sicurezze? Prove critiche di psicopolitica criminale*, in *Sicurezza e diritto penale*, a cura di M. Donini, M. Pavarini, Bologna 2011, 302 ss.

⁹ Preambolo d.l. 11.4.2025 n. 48, convertito in l. 9.6.2025 n. 80.

¹⁰ In termini per certi versi analoghi, anche la modifica all'art. 187 CStr introdotta dalla l. 177/2014 – che ha eliminato il requisito dello stato di alterazione dalla contravvenzione – risponde a una logica di anticipazione della tutela della sicurezza stradale, recentemente oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata da parte della sentenza n. 10 del 2026 della Corte costituzionale, la quale ha imposto una lettura correttiva della disposizione, escludendo che la mera positività ai metaboliti della sostanza possa di per sé integrare la fattispecie reato.

quella che risulta essere la logica securitaria che permea l'intero impianto del d.l. 48/2025.

2. L'entrata in vigore della l. 242/2016 ha rappresentato un momento di significativa discontinuità rispetto al passato, introducendo per la prima volta – in attuazione di quanto già previsto dall'art. 26 d.P.R. 30.10.1990 n. 309 – una disciplina organica inerente alla coltivazione della canapa industriale e legittimando espressamente la coltivazione delle varietà di *Cannabis sativa* iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell'Unione europea.

L'obiettivo dichiarato della predetta disciplina legislativa era quello di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della filiera agroindustriale della canapa, all'interno di un percorso di innovazione agricola e sostenibilità ambientale. Tuttavia, sin dalla sua entrata in vigore, la l. 242/2016 ha sollevato un interrogativo di rilievo penale: se, e in quale misura, la liceità della coltivazione industriale potesse estendersi anche alla commercializzazione – e, correlativamente, alla detenzione finalizzata alla vendita – dei prodotti derivati dalla *Cannabis sativa* con un tenore di principio attivo (in particolare il THC) estremamente ridotto (quale indicato dalla stessa l. 242/2016), e se tale ambito potesse essere sottratto all'applicazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, che incrimina la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il quesito non era affatto marginale, poiché il TuStup incrimina le condotte di maneggio che abbiano ad oggetto la *cannabis* senza ulteriori specificazioni: tale pianta – in tutte le sue varianti (*Indica*, *Sativa L.* ecc.) e in tutte le forme di presentazione (olio, resina, foglie, infiorescenza e più in generale ogni derivato che la contenga) – è, infatti, considerata una “sostanza stupefacente”. È lo stesso art. 14 co. 4 del TuStup a stabilire che le sostanze e le piante incluse nelle tabelle sono soggette alla disciplina del d.P.R. 309/1990 «anche ove si presentino sotto forma di prodotto, miscuglio o miscela». In questa prospettiva, secondo un consolidato orientamento, l'unico spazio di non punibilità per la commercializzazione della *Cannabis sativa L.* risiederebbe nella constatazione dell'assenza di un reale effetto drogante del prodotto, la cui eventuale sussistenza andrebbe verificata nel caso concreto, in ossequio al principio di

offensività¹¹.

Nonostante tale assetto normativo, una buona parte della giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, ha per lungo tempo ritenuto lecita l'attività di coltivazione "industriale" (così come considerata dall'art. 26 TuStup e dalla l. 242/2016) della *cannabis* c.d. *light* (per il contenuto di THC inferiore allo 0,6%), ritenendo altrettanto lecita la conseguente commercializzazione al dettaglio dei prodotti ottenuti dalle medesime coltivazioni. A sostegno di tale ricostruzione veniva richiamato il principio, invero più volte affermato¹², secondo il quale, in assenza di un espresso divieto, la commercializzazione di un bene sprovvisto di caratteristiche intrinseche di illiceità non può essere considerata vietata. L'iter logico-argomentativo utilizzato era, in sintesi, il seguente: se la normativa di riferimento legittima la produzione di beni, allora i derivati di tale produzione devono potersi considerare a loro volta leciti; se lecito è il prodotto, altrettanto lecito deve ritenersi il suo utilizzo o consumo. La l. 242/2016 veniva, dunque, interpretata come settore normativo "autonomo" rispetto al d.P.R. 309/1990, anche alla luce del dettato normativo dell'art. 1 co. 2 della stessa legge del 2016, il quale esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione del TuStup, le varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE¹³.

Tale interpretazione non era tuttavia unanime: parte della giurisprudenza, infatti, continuava a ritenere che qualsiasi prodotto derivato dalla *cannabis* – indipendentemente dal livello di THC – ricadesse nell'ambito della disciplina penale sugli stupefacenti, sulla base della tassatività delle tabelle ministeriali e del tenore letterale dell'art. 14 del relativo T.U.¹⁴.

Il contrasto interno, ampiamente documentato in dottrina¹⁵, ha reso inevitabile l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali con una pronuncia di portata decisiva hanno aderito all'impostazione più restrittiva, escludendo che la *commercializzazione* della *cannabis sativa* L. rientrasse nell'ambito applicativo della l.

¹¹ Si vedano Cass. 17.2.2011 n. 25674, in *FI* 2011, 613 e in *CP* 2012, 1507. Sul tema si esprime anche M.T. Collica, *Droghe leggere e uso personale*, cit., 15. Per un approfondimento sugli aspetti legati all'offensività della condotta punibile nei casi di coltivazione "domestica" si veda D. Notaro, *L'inoffensività tipica*, cit., 2244.

¹² Si vedano Cass. 10.1.2029 n. 17387; Cass. 29.11.2018 n. 4930, in *CP* 2019, 1904, e in *GD* 2019, 64.

¹³ È opportuno evidenziare che il secondo comma dell'art. 1 l. 242/2016 non è stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 18 d.l. Sicurezza.

¹⁴ Ed in particolare al comma 1 lett. b n. 1, dove si esplicita che all'interno della Tabella II devono essere indicati la *cannabis* ed i prodotti da essa ottenuti.

¹⁵ Sul tema, tra gli altri, si veda C. De Robbio-M.C. David, *La vendita di cannabis light diventa illecita? Contrasto interpretativo in Corte di Cassazione*, in *www.giustiziainsieme.it*, 8.12.2018.

242/2016, essendo tale normativa inidonea ad incidere sull'ambito di applicazione del TuStup al di là di quanto espressamente indicato¹⁶. Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato la rilevanza penale delle condotte di cessione, vendita e, più in generale, di messa in commercio dei prodotti derivati dalla canapa industriale, riconducendole all'art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. 309/1990.

L'unico spazio di liceità riconosciuto aveva ad oggetto le ipotesi nelle quali il prodotto risultasse del tutto privo di efficacia drogante, in ossequio al principio di necessaria offensività, il quale richiede un'attenta verifica della capacità intrinseca del prodotto a provocare effetti psicotropi nella vicenda oggetto di giudizio.

L'intervento delle Sezioni Unite ha, dunque, fatto da "spartiacque", rappresentando una significativa inversione di tendenza e riaffermando il "primato" del TuStup anche per quanto riguarda la commercializzazione della *cannabis light*¹⁷. Tale approdo ha inciso profondamente sul dibattito circa la valenza eventualmente esimente della legge del 2016 rispetto alle condotte di vendita, cessione e consumo personale dei prodotti della canapa industriale, evidenziando come, nell'ottica della Suprema Corte, la disciplina riservata alla filiera agroindustriale della canapa non sia idonea a introdurre deroghe implicite alle norme incriminatrici.

L'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite del 2019 ha acceso nuovamente i riflettori sulla valutazione in concreto dell'offensività delle condotte di volta in volta contestate all'imputato, chiamando i giudici a verificare se la sostanza maneggiata sia effettivamente idonea a porre a repentaglio i beni giuridici protetti.

Tale impostazione ha condotto a numerose assoluzioni nei giudizi di merito (in particolar modo in quelli riguardanti casi di coltivazione e destinazione d'uso personale del prodotto¹⁸), in quanto nella quasi totalità dei casi oggetto di tali pronunce la *cannabis light* risultava priva di una reale efficacia drogante. Per tal via, la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di operatività dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, fino al punto di escludere la rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto prodotti con THC entro lo 0,6%, ove conformi ai parametri della l. 242/2016.

¹⁶ Sulla questione si veda anche E. Conforti, *Sulla legittimità o meno della commercializzazione di cannabis sativa L.*, in www.penalecontemporaneo.it, 7.3.2019, con nota di M.C. Ubiali, *Alle Sezioni Unite la questione della liceità della commercializzazione al dettaglio della "cannabis light"*.

¹⁷ D. Notaro, *La commercializzazione della cannabis light fra divieti e istanze di legalizzazione*, in *GI* 2019.

¹⁸ Per una compiuta disamina degli aspetti relativi alla coltivazione e detenzione domestica, nonché all'uso personale della sostanza stupefacente, si veda D. Notaro, *"Eppur si muove" (qualcosa). Sussulti giurisprudenziali e assestamenti dei divieti di impiego di sostanze stupefacenti*, in www.la legislazione penale.eu, 19.5.2020.

A orientare in tal senso la giurisprudenza hanno contribuito sia il dibattito pubblico legato alla crescente diffusione di tali prodotti, sia la formulazione poco precisa delle circolari e della normativa di dettaglio riguardanti le licenze dei punti vendita¹⁹.

Con l'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. 48/2025, il legislatore ha superato l'impostazione sino ad ora accolta dalla giurisprudenza, escludendo espressamente l'applicazione della l. 242/2016 all'importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo di prodotti costituiti da infiorescenze²⁰ della canapa, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. In tal senso dispone l'art. 1 co. 3-bis della predetta legge, il quale fa salvo il disposto del successivo art. 2 co. 2 lett. g-bis, inerente alla «*produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti da legge*», la quale risulta lecita anche ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 2 della stessa: viene, dunque, consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi – individuati nella lettera g-bis del comma 2 – senza tuttavia considerare il fatto che per produrre i semi è necessario lavorare le infiorescenze, poiché è da queste che sono ricavati e vengono meccanicamente estratti²¹. Un primo ordine di criticità riguarda, dunque, la condizione delle imprese che intendono legittimamente produrre quei semi e che, paradossalmente, si trovano nell'impossibilità di operare, poiché l'attività di lavorazione delle infiorescenze, in assenza di ulteriori specificazioni normative, risulta penalmente rilevante.

Per ovviare a tale situazione di incertezza, si è ipotizzato di addossare all'imprenditore l'onere di dimostrare *ex post* – secondo una sorta di *probatio diabolica* – che la coltivazione delle infiorescenze sia stata effettuata esclusivamente ai fini della produzione di semi²². Tale proposta, tuttavia, non risulta pienamente convincente: essa finirebbe, infatti, per subordinare la configurabilità del reato alle finalità perseguite dall'agente, a fronte di una condotta che, di per sé, integrerebbe la

¹⁹ In questi termini D. Notaro, *L'innocuità tipica*, cit., 2248; Cass. 10.1.2019 n. 17387.

²⁰ Intesi, per tali, i soli fiori femminili della *cannabis sativa* L.

²¹ Rel. n. 33/2025, Massimario della Cassazione, 77.

²² Rel. n. 33/2025, cit. Tale impostazione è stata condivisa anche dall'Associazione Nazionale Canapa Sativa Italia, la quale, sentita in audizione sul d.d.l. A.S. n. 1236, ha affermato che «*la rimozione delle infiorescenze durante la coltivazione è tecnicamente impraticabile e comporterebbe un aumento dei costi operativi rendendo la coltivazione della canapa industriale non sostenibile economicamente [...] non è possibile separare le infiorescenze senza aumentare enormemente i costi operativi e senza danneggiare il raccolto della coltura*». Questa è la linea generale dei vari esponenti delle associazioni di filiera della canapa che sono stati sentiti sul tema e che non hanno mancato di sottolineare gli effetti negativi sarebbero derivati sull'occupazione e la redditività delle aziende del settore.

fattispecie incriminatrice. La finalità, tuttavia, non è un elemento idoneo a escludere la tipicità della condotta considerata dalle norme; essa avrebbe potuto assumere rilevanza qualora la fattispecie fosse stata strutturata come dipendente dal perseguimento di uno scopo diverso da quello indicato.

Anche se si volesse adottare tale impostazione, alla luce dell'aggiunta dell'avverbio "comprovatamente" all'interno del comma 3 dell'art. 1 della legge del 2016, apparirebbe più ragionevole esigere dall'imprenditore non già la produzione in giudizio di prove in ordine alle finalità lecite dell'attività illecita già svolta, bensì la previa adozione di specifiche cautele nelle fasi del processo produttivo, volte a garantire l'inutilizzabilità delle infiorescenze per qualsiasi scopo diverso dall'estrazione dei semi²³.

In sostanza, l'art. 1 co. 3-bis, l'art. 2 co. 2 lett. g-bis e l'ulteriore co. 3-bis dell'art. 2 della l. 242/2016 sono disposizioni di nuovo conio che evidenziano il chiaro intento del legislatore promotore del "D.L. Sicurezza" di considerare sanzionabile ai sensi degli artt. 73 ss. d.P.R. 309/1990 la più ampia gamma possibile di condotte di maneggio di prodotti contenenti *cannabis light*²⁴.

Il nuovo quadro normativo solleva, però, questioni di rilievo costituzionale. Come opportunamente sottolineato dalla dottrina²⁵, l'aver sottoposto a sanzione penale la produzione industriale finora consentita rischia di ledere il principio di legittimo affidamento e di ragionevolezza²⁶, poiché il legislatore, intervenendo in senso radicalmente più restrittivo su un'attività sino ad allora espressamente ammessa e disciplinata, incide retroattivamente sulle aspettative legittimamente maturate dagli operatori del settore. Inoltre, riaffermando la rilevanza penale delle condotte, la novella espone quest'ultime a un trattamento sanzionatorio che appare sproporzionato rispetto alla finalità politico-criminale perseguita, e forse anche rispetto al disvalore in sé della condotta.

²³ In una prospettiva *de iure condendo*, si potrebbe osservare che, qualora l'art. 73 d.P.R. 309/1990 venisse in futuro incluso tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001, l'imprenditore della filiera agroindustriale della canapa che decidesse di adottare un modello organizzativo dovrebbe già prevedere al suo interno specifiche cautele connesse alla fase produttiva, al fine di prevenire la commissione del reato.

²⁴ Rel. n. 33/2025, Massimario della Cassazione, 76.

²⁵ Per tutti, A. Celotto, in Commissione Giustizia e Affari costituzionali su D.L. Sicurezza, audizione del 22 aprile 2025.

²⁶ Sulla lesione del legittimo affidamento ed in particolare sulle conseguenze dirette della norma sull'attività d'impresa nel settore agroalimentare si è espressa Confagricoltura con un contributo alla Camera dei Deputati il 23 aprile 2025, sottolineando quantomeno la necessità di prevedere norme transitorie e/o meccanismi compensativi unitamente a margini di adattamento per le imprese che fino a poco prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, operavano nel settore. Si vedano altresì le considerazioni di A. Celotto, audizione del 22 aprile 2025, che sul punto richiama opportunamente la C. cost., 4.7.2013 n. 170.

A quest'ultimo proposito si ricorda che già in passato la materia è stata oggetto di censura da parte della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei, che la Consulta ha ritenuto maggiormente congrua alla previsione dei fatti non troppo distanti per gravità da quelli di lieve entità di cui al comma 5. Tale pronuncia manipolativa si è resa necessaria in quanto «è rimasto inascoltato il pressante invito rivolto al legislatore affinché procedesse rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi»²⁷.

In un panorama già ricco di interventi di ritocco della dosimetria sanzionatoria e di giudizi sulla sindacabilità della pena²⁸, dettati per lo più dalla mancata percezione «di quella corretta scala di valori che dovrebbe rispecchiare la relazione tra i singoli reati e le sanzioni corrispondenti»²⁹, la novella legislativa introdotta rischia di andare incontro allo stesso infausto destino. Si ritiene, infatti, che l'estensione della punibilità della fattispecie di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 alle condotte concernenti sostanze con scarse capacità droganti³⁰ possa essere ritenuta, in un prossimo futuro, sproporzionata in termini di *quantum* di pena rispetto ai casi aventi ad oggetto sostanze dotate di un significativo potenziale stupefacente, con la conseguenza di

²⁷ C. cost., 8.3.2019 n. 40, in GCos 2019, 685, con nota di D. Martire, *Dalle "rime obbligate" alle soluzioni costituzionalmente adeguate benché non "obbligate"*. Sul tema si veda anche F. Consulich, *La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell'art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309 del 1990*, in GCos 2019, 1231 ss.

²⁸ Per una disamina sul tema del sindacato sulla proporzionalità della pena, cfr. M. Pelissero, *Il principio di proporzionalità (non sproporzionalità) delle pene: recenti sviluppi e impatto anomalo delle fonti eurounitarie sul principio di legalità delle pene*, in DPP 2023; E. Dinacci, *L'ineludibile riforma del sistema sanzionatorio tra illusione e realtà*, in RIDPP 2020; A. Pagliaro, *La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi*, in RIDPP 1979; F. Coppola, *Le scelte sanzionatorie alla prova del principio di proporzionalità. Un'ipotesi di "valorizzazione" dal confronto con il Sentencing System inglese*, in www.archiviopenale.it, 19.11.2018; E. Dolcini, *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in RIDPP 2016, IV, 1949 ss.; R. Bartoli, *La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità? Prospettabile una terza via*, in www.penalecontemporaneo.it, 18.2.2019; E.M. Ambrosetti, *Nuovi orizzonti per le sentenze manipolative nel diritto penale?*, in *Discrimen*, 23.5.2019; D. Brunelli, *La Corte costituzionale vorrebbe ma non può sulla entità delle pene: qualche apertura verso un controllo più incisivo della discrezionalità legislativa?*, in GCos 2007; I. Grimaldi, *Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte DPcostituzionale*, in GP 2020.

²⁹ In questi termini T. Padovani, *L'utopia punitiva*, Milano 1981, 262.

³⁰ La scarsità dell'efficacia drogante è scientificamente dimostrata dall'assenza di effetti stupefacenti quando il principio attivo della *cannabis* si collochi al di sotto della percentuale dello 0,6%. L'art. 4 comma 5 della l. 242/2016 richiama i criteri europei e nazionali di prelievo e campionamento, ed esclude dal perimetro della responsabilità penale un livello di THC che oscilla tra lo 0,2 e lo 0,6 %.

determinare un'ingiustificata equiparazione sanzionatoria tra condotte eterogenee sul piano dell'offensività. Una simile evenienza si è già verificata in passato con il d.l. 30.12.2005 n. 272, conv. in l. 21.2.2006 n. 49, intervento normativo noto come legge Fini-Giovanardi, che aveva parificato il trattamento sanzionatorio tra droghe c.d. "pesanti" e "leggere" e che fu poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale³¹. Va inoltre osservato che, pur potendosi fare affidamento sulla "clausola di salvaguardia" di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, la quale consente un'attenuazione del trattamento sanzionatorio nei casi di lieve entità, la disciplina restrittiva di nuova introduzione non appare esente da critiche sotto il profilo della ragionevolezza.

A tal proposito la dottrina ravvisa margini di incostituzionalità, anche alla luce della configurazione del divieto di produzione agroindustriale di infiorescenze della canapa quale reato di pericolo astratto o presunto³²: ad oggi la condotta (astrattamente) pericolosa risulta punibile ai sensi del T.U. sugli stupefacenti sulla base di una presunzione assoluta di dannosità per l'eventuale assuntore che acceda al prodotto; presunzione che, lungi dal vantare sicuro fondamento scientifico o esperienziale, proietta la tutela penale oltre che sul bene giuridico originariamente protetto dalla norma (salute pubblica), anche su quelli dell'incolumità pubblica e della sicurezza stradale³³.

Gli orientamenti maggioritari della dottrina penalistica³⁴ sottolineano condivisibilmente l'impatto che le modifiche apportate dall'art. 18 d.l. 48/2025 comportano, segnando un deciso mutamento di paradigma: si è passati, invero, da un approccio sostanzialmente permissivo, basato sull'accertamento dell'inoffensività concreta delle condotte di maneggio di sostanze dall'efficacia drogante o psicotropa irrilevante, a un modello di incriminazione preventiva, che opera sulla base di una presunzione di pericolosità delle medesime pratiche. Questa scelta di politica criminale si colloca in un contesto dominato da una logica securitaria che rischia di entrare in conflitto con principi costituzionali fondamentali, quali quelli di

³¹ C. cost., 12.2.2014 n. 32.

³² G. Cocco, *Il ruolo dell'offesa nelle fattispecie incriminatrici e il diritto vivente*, in *PDP*, 22.10.2024.

³³ Altra parte di dottrina sostiene invece di poter rileggere l'art. 18 alla luce del principio di concreta offensività della condotta, escludendo la rilevanza penale per difetto dell'elemento dell'offesa quando il derivato della *cannabis* risulti, in concreto, privo di efficacia psicotropa. Sul punto, M. Toriello, *Cannabis light: i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite alla prova della quotidiana applicazione pratica*, in *Il Penalista - Ius*, 4.2.2021.

³⁴ Per tutti, E. Dolcini, *Un paese meno sicuro per effetto del decreto - legge sicurezza*, in *www.sistemapenale.it*, 15.5.2025

ragionevolezza delle scelte incriminatrici, di proporzionalità del trattamento sanzionatorio e di perseguimento della finalità rieducativa della pena³⁵. Non sorprende, quindi, che in passato, in contesti analoghi, la giurisprudenza costituzionale abbia spesso dovuto intervenire con interpretazioni “adeguatrici” volte a ricondurre l’assetto normativo alla coerenza con la Costituzione. Nei confronti della norma in esame, peraltro, è già stato richiesto l’intervento della Consulta su di una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Brindisi³⁶, chiamato a decidere sull’avvenuto sequestro di prodotti derivati da *cannabis sativa*.

Il Giudice precedente, dopo aver sottolineato, infatti, come le nuove disposizioni normative estendano l’ambito applicativo dell’art. 240 co. 2 n. 2 Cp ai derivati della coltivazione della *cannabis sativa* anche a prescindere da un comprovato effetto drogante, ha ritenuto pertanto fondate le doglianze della difesa. Nei confronti dell’art. 18 del d.l. 48/2025 è stata quindi sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 13, 25 co. 2, 27 co. 3, 77 co. 2 e 117 Cost. nella parte in cui la citata disposizione vieta l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritурata, nonché contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi. Dopo aver riconosciuto il principio di offensività in astratto quale limite costituzionalmente imposto alla discrezionalità del legislatore penale, il G.u.p. osserva che il comparto economico sorto in Italia a seguito dell’entrata in vigore della l. 242/2016 ruota in misura prevalente attorno alla commercializzazione delle infiorescenze di canapa e come non risulti dimostrato (quantomeno sulla base delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili) che l’utilizzo di prodotti derivati

³⁵ Come sottolineato da G. Pontepino, *La “storia infinita” del sindacato sulla proporzionalità della pena...*, cit., ciò è conseguenza della «necessità, da parte del legislatore, di fornire pronta risposta a vere o presunte “emergenze criminali” che si riflette sulla qualità e sui contenuti delle Riforme, minando la coerenza del sistema complessivo».

³⁶ T. di Brindisi, ord. 2.12.2025. Il caso riguarda il sequestro ai sensi dell’art. 354 Cpp di ingenti quantitativi di materiale derivato da *cannabis Sativa L.*, appartenenti ad un imprenditore agricolo, il quale aveva prodotto tale merce in Bulgaria e l’aveva importata, ai fini della sua commercializzazione, in Italia. Dai controlli effettuati essa era risultata di non lecita commercializzazione sia per il tipo di sostanza che per la percentuale contenuta di delta-9-THC, che la collocava al di fuori dei parametri richiesti per l’applicazione della l. 242/2016. Il PM disponeva quindi la distruzione della merce (previa revoca del decreto di sequestro), in quanto non commercializzabile. La difesa si opponeva al provvedimento ai sensi dell’art. 263 comma 5 Cpp e, nel corso del procedimento in camera di consiglio, avanzava questione di legittimità costituzionale con riferimento al d.l. n. 48/2025.

dalla canapa sia idoneo a determinare effetti psicotropi o comunque dannosi, qualora il contenuto di THC rimanga al di sotto delle soglie stabilite dall'art. 4 della l. 242/2016. In tale contesto, l'improvvisa introduzione del divieto penale di produzione industriale in precedenza considerata lecita si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di offensività, nonché con l'osservanza del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio e con la salvaguardia della funzione rieducativa della pena. Né mancano i profili di contrasto del divieto con l'assetto della normativa europea.

L'art. 18 sembra, infatti, porsi in potenziale contrasto con gli artt. 34 e 36 TrFUE³⁷, nella misura in cui il divieto di commercializzazione dei prodotti derivati dalle infiorescenze di canapa si traduce in un ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione, in violazione dei principi di proporzionalità e di mutuo riconoscimento, specialmente in assenza di evidenze scientifiche idonee a comprovare un'effettiva minaccia per la sicurezza o la salute pubblica³⁸. Al fine di inquadrare adeguatamente i possibili profili di contrasto, è necessario prendere le mosse dall'art. 38 TrFUE, disposizione che attribuisce all'Unione europea la competenza a definire e attuare una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca. La norma stabilisce, inoltre, che – salvo diversa previsione – le regole dettate per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno trovano applicazione anche con riguardo ai prodotti agricoli elencati nell'All. I, in virtù del quale, salvo disposizioni contrarie, le norme previste per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli enumerati nell'allegato 1 del TrFUE, tra cui sono ricompresi i «*semi, frutti oleosi, semi e sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi*». Tali principi sono stati ampiamente richiamati dalla

³⁷ L'art. 34 TrFUE, che riguarda le importazioni interne all'UE, vieta «*restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente*» fra gli Stati membri. Esso recita: «*Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente*»; l'art. 36 TrFUE, prevede la possibilità di deroghe alle libertà del mercato interno di cui agli articoli 34 e 35 TrFUE, se giustificate da motivi specifici. Esso recita: «*Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri*».

³⁸ Cfr. R.A. Jacchia-M. Stillo, *Organizzazione comune dei mercati del lino e della canapa, libera circolazione delle merci e principi di proporzionalità e precauzione. Gli estratti dei cannabinoidi non sono necessariamente sostanze stupefacenti*, Milano 2020; S. Marinelli-M.R. Vari-G. Basile, *Cannabis e cannabinoidi naturali: focus su aspetti legislativi, clinici e di medicina di laboratori*, in www.biochimicaclinica.it, 1.6.2022; M. Trovato, *Piante officinali impieghi e limiti nel quadro regolatorio europeo*, 2019; a cura di C.A. Zaina, G. Bulleri, *Vademecum della Canapa Sativa L. Come comportarsi nelle varie situazioni e perché. Una guida completa del settore*, Milano 2018.

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, nella nota sentenza "*Kanavape*"³⁹, ha chiarito che la commercializzazione di prodotti a base di cannabidiolo (CBD) estratti da piante di *Cannabis sativa* non può essere vietata da uno Stato membro qualora la sostanza non abbia effetti psicotropi, poiché ciò costituirebbe una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci. È stato, inoltre, ribadito che un divieto nazionale potrebbe essere giustificato solo qualora sussistessero prove scientifiche concrete in ordine al pericolo reale per la salute pubblica derivante dalla sostanza. La normativa sviluppatasi negli anni in materia di sostegno alla Politica agricola comune (PAC)⁴⁰ ha da sempre incentivato, tra le altre coltivazioni, anche quella della *cannabis sativa*, prevedendo il pagamento di un contributo europeo soltanto qualora il livello di THC superi la soglia dello 0,3%⁴¹. In tale quadro, pertanto, l'art. 18 del "D.L. Sicurezza" rischia, quindi, di costituire una misura equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni⁴², ponendosi in contrasto con la disciplina unionale, la quale consente ai prodotti derivati dalla canapa industriale di circolare liberamente all'interno degli Stati membri. Qualora risulti impossibile un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, il giudice interno dovrebbe pertanto procedere alla disapplicazione diretta della norma in esame, in ossequio al principio del primato del diritto dell'Unione e al dovere del giudice nazionale di assicurarne l'effetto utile.

La Corte di giustizia dell'Unione europea⁴³, ha inoltre avuto modo di affermare che il giudice nazionale è tenuto a valutare i dati scientifici disponibili per verificare che il rischio per la salute invocato dallo Stato non si fondi su «*considerazioni puramente ipotetiche*»: si tratta di un principio che impone di valutare con particolare rigore anche il divieto introdotto dall'art. 18, il quale non sembra poggiare su evidenze scientifiche idonee a giustificare la portata restrittiva.

Ed invero, oltre alla già menzionata ordinanza del Tribunale di Brindisi, a mettere in discussione la legittimità delle recenti scelte incriminatrici si registrano ulteriori pronunce intervenute in materia⁴⁴. Tra le altre, preme riportare una recentissima

³⁹ C.G.UE 19.11.2020, C-663/18, B.S., C.A.

⁴⁰ Tale politica si basa sul già citato art. 38 TrFUE il quale prevede che l'Unione definisca e attui una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

⁴¹ Ci si riferisce, in particolare, ai regolamenti UE nn. 2013/1307, 2013/1308 e 2021/2115.

⁴² Rel. n. 33/2025, Massimario della Cassazione, 84.

⁴³ Comunicato stampa n. 141/20 del 19.11.2020 a proposito della richiamata causa C-663/18, B.S., C.A.

⁴⁴ A seguito delle considerazioni di rilievo costituzionale, si evidenziava altresì come il divieto introdotto dall'art. 18 del d.l. "Sicurezza" appaia idoneo a ostacolare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione

ordinanza del Tribunale civile di Trento⁴⁵, il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso ex art. 700 Cpc nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, attraverso il quale si chiedeva al Giudice di dichiarare la disapplicazione dell'art. 18 del d.l. 48/2025, convertito in l. 80/2025 per contrasto con gli artt. 11, 41 e 117 Cost., nonché con gli artt. 26, 34, 36, 38 e 46 TrFUE e dell'art. 3 del TrUE. Le doglianze mosse dal ricorrente vertevano sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di proporzionalità e ragionevolezza del divieto, nonché di concorrenza e libertà d'impresa in ragione dell'assenza di evidenze scientifiche e di ragioni imperative di salute pubblica. In punto di *fumus* la Corte territoriale rileva che le doglianze non sono totalmente prive di fondamento, riportandosi alla giurisprudenza amministrativa già intervenuta in ordine al D.M. 21.1.2022 «asseritamente introduttivo di analogo divieto»⁴⁶, il quale aveva inserito solo alcune parti della canapa nell'elenco delle varietà botaniche con regime speciale suscettibili di essere utilizzate come prodotti erboristici, ovvero solamente i semi della *Cannabis Sativa L.* e non anche le infiorescenze o altre parti della pianta.

Tuttavia, anche riconoscendo il sostanziale fondamento delle considerazioni del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto di non poter autorizzare l'intervento cautelare e di permettere così all'impresa di proseguire nella sua attività, poiché con il suo accoglimento non sarebbe stato possibile dar luogo all'attività di controllo prevista dall'art. 4 della l. 242/2016. Inoltre, la Corte ha rammentato che non è invocabile una tutela cautelare sospensiva che investa in modo diretto e immediato il precetto normativo: in sostanza, la cautela invocata per la disapplicazione di tale norma esula dall'alveo di applicazione e dalle finalità di cui all'art. 700 Cpc.

Pur non intervenendo nel merito della legittimità dell'art. 18, la pronuncia citata

europea, garantita dagli artt. 34 e 36 TrFUE, in assenza del rispetto dei principi di proporzionalità e di mutuo riconoscimento. Tale compressione risulterebbe priva di giustificazione, non essendo ravvisabili esigenze imperative di interesse generale né evidenze scientifiche che dimostrino come le infiorescenze di canapa e i prodotti derivati da varietà con un contenuto di THC inferiore allo 0,3% costituiscano una minaccia per la sicurezza o la salute pubblica. A sostegno di tale posizione richiamava le considerazioni della Corte di Giustizia nel già citato caso *Kanavape* ed altresì la normativa europea relativa agli aiuti finanziari ai coltivatori di *cannabis sativa* e ai metodi di determinazione del THC nelle varietà botaniche ammesse, le quali, al pari di qualsiasi altra merce, circolano liberamente all'interno dello spazio europeo.

⁴⁵ T. Trento, 5.9.2025, Poli.

⁴⁶ Ed in particolare all'art. 1 comma 4 del D.M., sul punto si vedano le pronunce del TAR Lazio n. 2616/2023 e TAR Lazio n. 2613/2023.

conferma, dunque, che le questioni sollevate in ordine alla compatibilità della nuova disciplina con i principi costituzionali e unionali non si profilano prive di consistenza.

In conclusione, l'assetto normativo attualmente vigente in materia di *cannabis sativa L.* appare, alla luce della recente novella, orientato nel senso di una chiara riaffermazione del primato della disciplina penale repressiva corrente in materia di stupefacenti, rispetto alla normativa speciale sulla canapa industriale. La l. 242/2016 non può più essere interpretata quale fonte idonea a introdurre deroghe, neppure implicite, al sistema delineato dal d.P.R. 309/1990 anche per quanto riguarda le condotte di maneggio dei prodotti contenenti *cannabis light*, con la conseguenza che le condotte di commercializzazione delle infiorescenze delle relative piante e dei prodotti da esse derivati risultano comunque riconducibili all'area di rilevanza penale. Molti sono gli interrogativi sulla tenuta complessiva di tale assetto rispetto ai principi costituzionali, sia dal punto di vista del legittimo affidamento e della ragionevolezza – posto che la novella incide in senso radicalmente più restrittivo su attività fino ad allora espressamente consentite – nonché sotto il profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

Anche il meccanismo della verifica in concreto dell'offensività della condotta, che imponeva di accertare l'effettiva idoneità della sostanza a produrre effetti psicotropi e, dunque, a porre in pericolo il bene giuridico tutelato, è stato coinvolto dall'intervento legislativo. Per quanto sia ancora possibile considerare la concreta efficacia drogante del quantitativo di sostanza di volta in volta maneggiata, non v'è dubbio che l'intervento normativo in commento abbia sensibilmente ristretto gli ambiti interpretativi che, in precedenza, avevano consentito un'applicazione più flessibile del principio di offensività, in quanto orientata dalle percentuali di THC che rendono lecita la coltivazione, consolidando un modello di tutela anticipata improntato a maggiore rigore repressivo.

Il quadro che ne deriva è quello di un sistema significativamente irrigidito, nel quale la filiera agroindustriale della canapa non configura più un settore normativo dotato di autonoma capacità derogatoria rispetto alle ipotesi previste dal d.P.R. 309/1990. Sollevando, pertanto, rilevanti profili di incertezza applicativa, soprattutto con riferimento agli operatori economici, che sollecitano un intervento chiarificatore sul piano sistematico, al fine di evitare frizioni con i principi di tipicità, offensività e certezza del diritto, se non anche una dichiarazione di illegittimità costituzionale, stante anche la recente questione sollevata.

Appare, infine, evidente come le modifiche introdotte dal d.l. 48/2025 sembrano rispondere più a simboliche finalità di politica criminale che a un'effettiva esigenza di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica, incidendo in modo significativo sulle posizioni di quei soggetti che, confidando nella precedente regolamentazione, avevano legittimamente avviato attività di produzione e commercializzazione dei derivati della canapa; spetterà ora alla Corte costituzionale valutare i margini di (in)costituzionalità della novella ed eventualmente intervenire per censurare la norma in esame.